

Codice A1705B

D.D. 8 novembre 2021, n. 958

Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2022 della Regione Piemonte: consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale (21 - 29 ottobre 2021).



ATTO DD 958/A1700A/2021

DEL 08/11/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2022 della Regione Piemonte: consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale (21 - 29 ottobre 2021).

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;

visto il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e recepito con deliberazione della Giunta regionale in data 9 novembre 2015, attualmente rinominato "PSR 2014-2022" a seguito del prolungamento del vigente periodo di programmazione ai sensi del Reg. (UE) 2020/2220 e delle conseguenti modifiche al medesimo Programma approvate con Decisione della Commissione europea C(2020)7355 del 6 ottobre 2021;

considerato che il citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede, all'art. 47, che per ciascun Programma sia istituito un Comitato di Sorveglianza entro un termine massimo di tre mesi dalla decisione che approva il Programma, con il compito di sorvegliarne l'attuazione;

visto il par. 1 dell'art. 48 dello stesso Regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede che il Comitato di Sorveglianza sia composto da rappresentanti delle autorità competenti, dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento, e in particolare:

- le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
- le parti economiche e sociali;
- i pertinenti organismi rappresentativi della società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione;

visto il combinato disposto degli artt. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, in cui vengono definite le funzioni e responsabilità del Comitato di Sorveglianza;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un "Codice Europeo di Condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei", in particolare gli artt. 10 e 11 che disciplinano la composizione e le procedure interne dei comitati di sorveglianza;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 30 - 2397 del 9 novembre 2015 con oggetto "Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte: Istituzione del Comitato di Sorveglianza regionale e nomina dei rappresentanti" con la quale, tra l'altro:

- viene istituito il Comitato di Sorveglianza regionale del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e del paragrafo 15.2 del PSR "Composizione prevista del Comitato di sorveglianza";
- ne vengono specificati i compiti, tra cui in particolare l'approvazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma, l'esame dei criteri di selezione degli interventi finanziati (entro quattro mesi dall'approvazione del Programma) e delle proposte di modifica al PSR;
- ne viene stabilita la composizione, con i relativi nominativi individuati per le Amministrazioni e Organizzazioni rappresentate;
- si precisa che le modalità di funzionamento verranno fissate con apposito regolamento interno e che le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione Agricoltura - Settore A17.05A "Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile";

visto il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, approvato nella seduta plenaria del 26 novembre 2015, e in particolare l'art. 8 "Consultazioni per iscritto", che prevede la possibilità di effettuare consultazioni con l'invio dei documenti per via telematica (posta elettronica);

considerato che in data 21 ottobre 2021 è stata attivata la procedura di consultazione scritta del Comitato in merito alla variazione dei criteri di selezione per le Operazioni 1.1.1 (formazione forestale), 6.4.1 (diversificazione) e 16.2.1 (progetti pilota in ambito forestale) del PSR;

viste le osservazioni pervenute dai componenti del Comitato entro la scadenza, fissata al 29 ottobre, e conservate agli atti della Direzione Agricoltura e cibo - Settore A17.05B "Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile";

considerato che il citato art. 8 "Consultazioni per iscritto" del Regolamento interno prevede che:

- l'Autorità di gestione adotti la relativa decisione, opportunamente motivata, una volta decorso il termine per la presentazione delle osservazioni;
- la mancata espressione del proprio parere per iscritto da parte di un membro del Comitato valga come assenso;
- a seguito della conclusione della consultazione scritta, la Segreteria Tecnica informi tutti i

membri del Comitato circa l'esito finale;

visto il documento di chiusura della consultazione, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che riporta le conclusioni dell'Autorità di Gestione;

ritenuto opportuno approvare tale documento di chiusura;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla DGR n. 1- 3361 del 14 giugno 2021;

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001
- artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008

determina

di approvare il documento di chiusura della consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte svoltasi dal 21 al 29 ottobre 2021, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco

Allegato



FEASR



Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



COMITATO DI SORVEGLIANZA REGIONALE DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022

Documento di chiusura della consultazione scritta
21 - 29 febbraio 2021

(art. 8 del Regolamento interno)

In data 21 ottobre 2021 è stata attivata la procedura di consultazione scritta del Comitato in merito alla modifica dei criteri di selezione delle Operazioni 1.1.1 (formazione forestale), 6.4.1 (diversificazione) e 16.2.1 (progetti pilota in ambito forestale), con l'invio dei relativi documenti.

Il termine per la presentazione delle osservazioni su tale argomento era stato fissato al 29 ottobre.

OSSERVAZIONI PERVENUTE

- In data 26 ottobre la **Direzione A16**, in qualità di **Autorità Ambientale**, ha inviato le seguenti osservazioni:

Buongiorno,

in merito alla Consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del PSR inviata con mail del 21.10.2021, l'Autorità Ambientale ha preso visione delle proposte di modifica al PSR (variazioni ai criteri di selezione relativi alle operazioni 1.1.1 - formazione forestale, 6.4.1 - diversificazione e 16.2.1 - progetti pilota in ambito forestale), in merito alle quali non si evidenziano particolari osservazioni.

A titolo collaborativo, per quanto riguarda la tabella relativa ai criteri di selezione dell'operazione 16.2.1, si segnala che:

- a fronte di un punteggio massimo previsto pari a 100, la somma dei punteggi riportati per ogni principio di selezione è invece pari a 120;*
- per il principio di selezione relativo a "presenza di soggetti economici di valorizzazione del territorio" (cella A19) sarebbe più utile una definizione precisa di tali soggetti anziché riportarne un elenco non esaustivo.*

- In data 27 ottobre 2021 la **Commissione europea** ha segnalato di non avere osservazioni in merito ai documenti presentati.

- In data 28 ottobre 2021 la **Commissione regionale Pari opportunità** ha formulato le seguenti richieste:

In riferimento alla consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del Psr, formuliamo alcune considerazioni sulla bozza dei criteri di selezione relativi all'Operazione 6.4.1. – creazione e sviluppo di attività extra-agricole.

Nel sottolineare l'apprezzamento sulla decisione di introdurre tra gli interventi ammissibili quelli relativi alla trasformazione aziendale, riteniamo tuttavia di dover evidenziare come nel prossimo bando questi investimenti vengano privilegiati attraverso il sistema dei criteri di selezione e punteggi di priorità.

Tenuto conto che la trasformazione aziendale in prodotti destinati all'alimentazione umana, non ricompresi nell'allegato I del Trattato U.e., è un'importante opportunità di diversificazione dell'attività agricola soprattutto da parte dei giovani imprenditori più propensi a raccogliere nuove sfide e a occupare spazi alternativi di mercato, vorremmo che tali iniziative potessero in qualche modo beneficiare di una corsia preferenziale, così come è stato previsto per gli interventi di diversificazione in ambito sociale. Ciò anche in considerazione del fatto che il Psr andrebbe così a riconoscere, favorendone l'accesso alle provvidenze pubbliche, la valenza di un'attività extra-agricola la cui esigenza è nata in questi ultimi anni quale esempio positivo di un'agricoltura che si evolve in sintonia con le mutate aspettative del mercato.

Esigenza dunque che non poteva essere raccolta nel lontano 2014, anno di costruzione del Psr e della sua strategia, ma che potrebbe rientrare in questa fase finale di programmazione senza, per questo, alterarne gli obiettivi e i contenuti.

Chiediamo pertanto a codesta Autorità di gestione di verificare se ci siano le condizioni per accordare un punteggio di priorità agli interventi per la trasformazione aziendale. Più nel merito dei contenuti dei criteri di selezione, ci limitiamo a far presente che la priorità per i giovani imprenditori, nel caso abbiano presentato domande sul bando 6.1.1 risultate ammissibili ma non finanziabili, debba essere accolta qualora l'insediamento sia stato perfezionato a prescindere dalla realizzazione o meno del collegato piano aziendale, obbligo – quest'ultimo - che l'imprenditore, in carenza di finanziamento pubblico, non è più tenuto a rispettare.

➤ Sempre in data 28 ottobre 2021 **Confagricoltura Piemonte** ha trasmesso le osservazioni di seguito riportate:

In riferimento alla consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del Psr, pervenutaci in data 21 ottobre 2021, formuliamo alcune considerazioni sulla bozza dei criteri di selezione relativi all'Operazione 6.4.1. – creazione e sviluppo di attività extra-agricole.

Nel confermare l'apprezzamento sulla decisione assunta da codesta Autorità di gestione di introdurre tra gli interventi ammissibili quelli relativi alla trasformazione aziendale, riteniamo tuttavia di dover ribadire la nostra posizione tesa a privilegiare nel bando di prossima emanazione questi investimenti attraverso il sistema dei criteri di selezione e punteggi di priorità.

In altre parole, considerando quella della trasformazione aziendale in prodotti destinati all'alimentazione umana, non ricompresi nell'allegato I del Trattato U.e., un'importante opportunità di diversificazione dell'attività agricola soprattutto da parte dei giovani imprenditori più propensi a raccogliere nuove sfide e a occupare spazi alternativi di mercato, vorremmo che tali iniziative potessero in qualche modo beneficiare di una corsia preferenziale, così come è stato previsto per gli interventi di diversificazione in ambito sociale. Ciò anche in considerazione del fatto che il Psr andrebbe così a riconoscere, favorendone l'accesso alle provvidenze pubbliche, la valenza di un'attività extra-agricola la cui esigenza è nata in questi ultimi anni quale esempio positivo di un'agricoltura che si evolve in sintonia con le mutate aspettative del mercato.

Esigenza dunque che non poteva essere raccolta nel lontano 2014, anno di costruzione del Psr e della sua strategia, ma che potrebbe rientrare in questa fase finale di programmazione senza, per questo, alterarne gli obiettivi e i contenuti.

Chiediamo pertanto a codesta Autorità di gestione di verificare se ci siano le condizioni per accordare un punteggio di priorità agli interventi per la trasformazione aziendale.

Più nel merito dei contenuti dei criteri di selezione, ci limitiamo a far presente che, a nostro giudizio, la priorità per i giovani imprenditori, nel caso abbiano presentato domande sul bando 6.1.1 risultate ammissibili ma non finanziabili, debba essere accolta qualora l'insediamento sia stato perfezionato a prescindere dalla realizzazione o meno del collegato piano aziendale, obbligo – quest'ultimo - che l'imprenditore, in carenza di finanziamento pubblico, non è più tenuto a rispettare.

➤ In data 29 ottobre **Confartigianato Imprese Piemonte** ha formulato le osservazioni che seguono (che, dal contenuto, si intendono riferite all'operazione 16.2.1 e non alla 6.4.1 citata nel testo):

Si dà riscontro alla richiesta del 21 ottobre scorso (di cui in calce) per produrre le seguenti osservazioni:

- in relazione ai criteri di selezione M6.4.1 [leggasi 16.2.1] non risulta chiaro il punteggio massimo attribuibile ai Bandi di interesse forestale e di interesse montagna. La sommatoria dei criteri applicati ai Bandi di interesse forestale è pari a 100, come peraltro riportato nel totale della tabella “misura 16 cooperazione”; invece la sommatoria dei criteri applicati ai Bandi di interesse montagna è pari a 85. Riterremo dunque utile una più chiara esplicitazione dei punteggi attribuiti ai rispettivi Bandi di interesse. Siamo inoltre a richiedere la possibilità di ridurre il punteggio minimo di ammissibilità così da consentire una più ampia partecipazione delle imprese del territorio;

- si segnala che il principio di selezione “estensione delle superfici forestali” non è stato esplicitato nel principio “impatto territoriale in termini di superficie e numero operatori coinvolti”, contrariamente a quanto indicato nel rigo corrispondente al primo principio citato;

- rispetto al principio “presenza di soggetti certificati per la gestione forestale sostenibile”, richiamato tra i criteri applicati ai Bandi di interesse forestale, si evidenzia che ad oggi le imprese forestali piemontesi che dispongono delle certificazioni richieste sono un numero molto esiguo. Riterremo dunque utile – in virtù anche del peso del punteggio attribuito a tale criterio – la riduzione del numero minimo di soggetti richiesti per l'avvio di una nuova certificazione di gruppo (da 5 a 3 soggetti).

➤ In data 29 ottobre, **Coldiretti Piemonte** ha inviato le seguenti osservazioni:

Torino, 29 ottobre 2021

Prot. n. 155/3/I/er

Oggetto: Comitato di Sorveglianza regionale
del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014-2020 della Regione Piemonte
biennio 2021-2022 – Consultazione scritta
Ottobre 2021

Spett.le
REGIONE PIEMONTE
Autorità di Gestione del PSR
Corso Stati Uniti n. 21

TORINO

Relativamente alla procedura di consultazione scritta inerente specifiche proposte di modifica dei criteri di selezione di determinate Operazioni del PSR 2014-2022, prese in esame le stesse, si ritiene opportuno avanzare le seguenti osservazioni:

Operazione 1.1.1 – Azione 2 – Formazione in ambito forestale

Nel condividere, in termini generali, la nuova impostazione dell'intervento si rileva come si riterrebbe più opportuno, rispetto alla presentazione delle domande di sostegno, eliminare la periodicità quadrimestrale (1° febbraio, 1° giugno, 1° ottobre), prevedendo l'effettiva possibilità, per gli enti di formazione (potenziali beneficiari), di poter trasmettere le proposte progettuali in modo continuativo (adottando la cosiddetta modalità "a sportello").

Relativamente, quindi, al secondo criterio di selezione si evidenzia come sia previsto vengano presi in considerazione due diversi ambiti: da un lato l'innovazione metodologica (si ipotizza in termini di adozione di tecniche e modalità innovative rispetto alle fasi di erogazione/gestione e/o verifica del processo formativo) e dall'altro l'attenzione all'ambiente ed ai cambiamenti climatici (ovvero elementi che potrebbe riguardare sia l'impostazione del percorso di formazione, che aspetti più pratici connessi con l'adozione di puntuali accorgimenti nell'utilizzo delle attrezzature nei cantieri forestali).

Sotto questo punto di vista, non rilevando una condizione di diretta interconnessione tra l'innovazione metodologica e l'attenzione all'ambiente ed ai cambiamenti climatici, si riterrebbe opportuno scindere il secondo criterio, introducendo per ognuno dei suddetti ambiti un'autonoma valutazione.

Per quanto concerne il terzo criterio di selezione appare necessario un maggior dettaglio rispetto al requisito di professionalità richiesto per i docenti, al fine di rendere oggettiva l'assegnazione del relativo punteggio. Osservazione da ricondursi, in primis, alla possibilità di presentare proposte formative non necessariamente riconducibili a percorsi standard.

Operazione 6.4.1 – Creazione e sviluppo di attività extra-agricole

L'Operazione in oggetto, considerando che durante il periodo di programmazione 2014-2020 è stato attivato un unico bando, riveste una significativa rilevanza, stante anche gli ambiti di intervento ritenuti ammissibili, ovvero: agriturismo, agricoltura sociale, fattorie didattiche e trasformazione praticata dalle aziende agricole di propri prodotti agricoli in prodotti finali per l'alimentazione umana non inclusi nell'Allegato 1 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Sotto questo punto di vista, prima di effettuare un'analisi puntuale dei criteri di selezione, si evidenzia come si riterrebbe necessario introdurre, così come effettuato per l'ambito dell'agricoltura sociale, un parametro che permetta di riconoscere un punteggio di priorità a quei progetti di investimento riconducibili alla suddetta attività di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti finali non inclusi nell'Allegato 1 del TFUE.

Sostenere, infatti, tali iniziative di diversificazione si ritiene costituisca un valore aggiunto ed un'azione avente una primaria valenza nell'ambito del processo volto a promuovere la nascita e lo sviluppo di filiere corte, quale elemento essenziale per la valorizzazione delle produzioni locali.

Parallelamente, considerando che è prevista la possibilità di riconoscere un punteggio di priorità ai progetti integrati (intesi come complesso di azioni tra loro collegate in una dimensione di diversificazione e sviluppo delle attività extra agricole aziendali), si invita a valutare l'opportunità di introdurre un riconoscimento per le imprese che intendono realizzare un piano di investimenti che preveda interventi in almeno due degli ambiti di finanziabilità previsti, come sopra indicati (agriturismo, agricoltura sociale, fattorie didattiche, trasformazione praticata dalle aziende agricole di propri prodotti agricoli in prodotti finali per l'alimentazione umana non inclusi nell'Allegato 1 del TFUE).

Relativamente, quindi, all'impostazione dei criteri di selezione si formulano le seguenti osservazioni:

Primo criterio – Priorità alle domande presentate da giovani imprenditori

Nel condividere la possibilità di riconoscere un punteggio di priorità ai giovani che hanno usufruito della Misura 6.1 nel periodo 2016-2021, le cui domande di sostegno sono risultate: ammissibili e finanziabili o ammissibili, ma non finanziabili, si ritiene non possa essere adottata come modalità di eventuale esclusione la mancata realizzazione del Piano aziendale, in quanto tale condizione penalizzerebbe eccessivamente quelle posizioni che non hanno potuto, per mancanza di risorse, usufruire del premio di insediamento.

Si propone, pertanto le seguente modifica:

Colonna “*Criterio di selezione*”

Domande presentate da giovani imprenditori che hanno usufruito della Misura 6.1 – domande di Premio di Insediamento, anche tramite il Progetto Integrato (Operazione 6.1.1 e Operazione 4.1.2).

Colonna “*Specifiche*”

Subordinato al fatto che l’insediamento sia effettivamente avvenuto e che la domanda di sostegno presentata sia risultata in posizione ammissibile e finanziabile, o ammissibile ma non finanziabile per carenza di risorse pubbliche.

Quarto criterio – Priorità alle domande che prevedano diversificazione in ambito sociale

Relativamente alla colonna “*Specifiche*” si ritiene che debba essere eliminata la condizione che prevede: *Fino alla attivazione di detto Elenco, attualmente non ancora operativo, è ammessa la presentazione da parte della azienda richiedente di idonea documentazione comprovante il fatto che l’attività di agricoltura sociale è espletata nel quadro di accordi e/o programmi di intervento con i servizi pubblici socio-assistenziali e/o le Aziende sanitarie locali.*

Al riguardo si evidenzia che non tutte le attività di agricoltura sociale, peraltro indicate nella colonna “*Criteri di selezione*” sono necessariamente inquadrabili nell’ambito di tale previsione, ovvero non può essere considerata attività rientrante nell’ambito dell’agricoltura sociale esclusivamente quella riconducibile al suddetto presupposto.

Subordinare la presentazione delle domande di sostegno al rispetto del suddetto requisito, quindi, generebbe una discriminazione nei confronti di imprese agricole che, comunque, svolgono tale tipologia di attività connessa.

Considerando, inoltre, che l’articolo 2, comma 1, lettera d) della Legge n. 141/2015 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), ricomprende nell’ambito dell’agricoltura sociale anche la seguente tipologia di attività (esercitata da imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice Civile):

[...]

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica

si propone di inserire tra le tipologie per le quali è previsto il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo anche quella esercitata dalle fattorie didattiche.

Il criterio in oggetto, infatti, è finalizzato a riconoscere – come esplicitato nella scheda di misura – una priorità alle domande di sostegno che prevedano una diversificazione in ambito sociale.

Sulla base di quanto sopra si invita, altresì, a valutare la possibilità di incrementare il valore del punteggio assegnabile con tale criterio.

Sesto criterio – Priorità alle domande presentate congiuntamente da due o più aziende agricole, per investimenti da effettuare in comune (investimenti collettivi) o in progetti integrati o in programmi di filiera

In linea con quanto osservato rispetto al primo criterio di selezione, si ritiene sarebbe opportuno prendere in considerazione l'intero periodo di programmazione: 2015-2021, e quindi non solo le istanze presentate in riferimento al biennio 2020-2021.

Parallelamente la previsione in base alla quale (colonna "Specifiche") il progetto di sviluppo collegato ad un'Operazione 4.1.1 o 4.1.2 debba risultare necessariamente realizzato (anche a totale carico del richiedente), si ritiene costituisca una condizione che determina una significativa disparità tra l'impresa agricola la cui istanza è risultata ammissibile e finanziabile e quella per la quale, invece, per carenza di risorse, lo stato risulta essere ammissibile, ma non finanziabile.

Per le realtà aziendali che si trovano in tale seconda condizione, inoltre, non sono presenti neanche i presupposti che potrebbero consentire di determinare con oggettività l'effettiva realizzazione degli interventi previsti nel progetto di miglioramento presentato.

Ne consegue, pertanto, come si ritenga sia necessario subordinare l'attribuzione del punteggio di priorità previsto, in caso di progetti integrati, alle imprese agricole che hanno *presentato una domanda di sostegno risultata in posizione ammissibile e finanziabile, o ammissibile ma non finanziabile per carenza di risorse*, oppure, in alternativa, inserire specifiche che consentano di definire, per quelle realtà che non hanno potuto usufruire del sostegno riconducibile al PSR, i requisiti puntuali che devono rispettare per ottenere tale tipologia di punteggio.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, auspicando che rispetto ai suddetti aspetti vi sia, eventualmente, anche la possibilità di un confronto in presenza e non solo in forma scritta, si porgono cordiali saluti.

CONCLUSIONI DELL'AUTORITA' DI GESTIONE

Si riportano di seguito le risposte dell'AdG alle osservazioni pervenute.

➤ Per quanto riguarda le osservazioni formulate dall'**Autorità Ambientale** sui **criteri M16.2.1 foreste**, si precisa che, trattandosi di criteri finalizzati ad un bando esclusivamente forestale, ai fini del calcolo del punteggio massimo non vanno considerati i criteri specifici per le zone di montagna (come da legenda presente nel file), e quindi neppure la cella A19 "presenza di soggetti economici di valorizzazione del territorio"; di conseguenza il punteggio massimo risulta essere correttamente pari a 100.

➤ In merito alle richieste della **Commissione regionale Pari opportunità e di Confagricoltura Piemonte** sui **criteri M6.4** si forniscono le seguenti indicazioni:

- la richiesta di un punteggio di priorità per la trasformazione aziendale in prodotti non ricompresi nell'allegato I del TFUE si ritiene non accoglibile, in quanto non prevista nei "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del testo vigente dell'Operazione 6.4.1. Si fa notare comunque a questo proposito che SEI dei SETTE criteri di priorità proposti per il bando 2021 prescindono dalla tipologia di attività prevista in domanda ed il vantaggio attribuito alla "diversificazione in ambito sociale" rispetto alle altre attività (agriturismo, fattorie didattiche, trasformazione dei prodotti agricoli aziendali in prodotti finali non compresi nell'Allegato I al TFUE) è di 1 solo punto su un totale conseguibile pari a 16 punti, per cui si ritiene che non siano precluse le possibilità di accedere per i richiedenti interessati alle altre attività;

- la richiesta di assegnare la priorità per i giovani imprenditori, nel caso abbiano presentato domande sul bando 6.1.1 risultate ammissibili ma non finanziabili, a prescindere dalla realizzazione o meno del collegato piano aziendale, si ritiene non accoglibile in quanto il principio ispiratore del criterio è quello di premiare i soggetti che eseguono interventi integrati di sviluppo aziendale corrispondenti all'ambito di applicazione di due Operazioni del PSR. Si precisa comunque che l'adempimento richiesto al giovane beneficiario della 6.4.1 ai fini di ottenere tale punteggio, nel caso abbia presentato una domanda sul bando 6.1.1 risultata ammissibile ma non finanziabile per carenza di risorse, è quello di avere perfezionato l'insediamento, di avere mantenuto in attività l'azienda e di avere intrapreso un percorso di sviluppo dell'azienda agricola sostanzialmente corrispondente al percorso ipotizzato nella domanda presentata ai sensi della 6.1.1, sia pure realizzato con ambizioni più modeste in considerazione del mancato ottenimento del sostegno della 6.1.1 medesima e quindi dei più ridotti mezzi finanziari a disposizione.

➤ Relativamente alle osservazioni di **Confartigianato Imprese Piemonte** sui **criteri M16.2 foreste**, si evidenzia quanto segue:

- per quanto riguarda la sommatoria dei punteggi (pari a 100 per "le foreste" e a 85 per "la montagna") si evidenzia il fatto che per la parte montagna l'Operazione non è attivata, pertanto i relativi criteri non vengono applicati. Sono quindi da prendere in considerazione unicamente quelli di interesse forestale, la cui sommatoria non viene modificata;

- anche la soglia minima di punteggio per l'accesso non è stata modificata, in considerazione del fatto che, nell'esperienza dei bandi aperti, non è risultata critica;
- ai fini dell'assegnazione dei punteggi sono stati tolti i parametri quantitativi precedenti (gli ettari di superficie forestale, ritenuto essere un parametro troppo semplicistico ed inidoneo ad esprimere la capacità di un progetto di incidere in un ambito territoriale) sostituendoli e includendoli in un parametro di tipo qualitativo che permette di valutare, in modo più ampio, le attività progettuali nella loro capacità di determinare cambiamenti nel territorio di riferimento;
- con la finalità di ampliare il numero di soggetti che scelgono la strada della qualificazione della propria attività attraverso l'acquisizione della certificazione di GFS, il criterio prevede l'assegnazione del punteggio sia a chi è già certificato al momento di presentazione della domanda di sostegno, sia a chi non ne è in possesso ma si impegna ad acquisirla. Per quanto riguarda la certificazione di gruppo è prevista la possibilità di aggregarsi ad un gruppo esistente (2 soggetti minimo).

➤ In merito alle richieste di **Coldiretti Piemonte** si forniscono le seguenti risposte:

◆ sui **criteri M1.1.1 foreste**:

- la possibilità da parte degli enti di formazione (potenziali beneficiari) di poter trasmettere le proposte progettuali in modo continuativo è già prevista dalla bozza di bando, la periodicità quadrimestrale riguarda soltanto le procedure d'istruttoria da parte del Settore Foreste. Tale modalità si è resa necessaria per procedere nella valutazione delle domande predisponendo tre volte l'anno una specifica graduatoria delle domande presentate nei quattro mesi precedenti l'istruttoria;
- relativamente al secondo criterio di valutazione, non avendo ravvisato criticità in merito, si è ritenuto di procedere come per i bandi precedenti. I due ambiti presi in considerazione, l'innovazione metodologica e l'attenzione all'ambiente ed ai cambiamenti climatici, concorreranno alla definizione del punteggio, che sarà maggiore nel caso entrambi vengano valorizzati. Si segnala altresì che l'innovazione metodologica non deve riguardare specificatamente l'adozione di tecniche e modalità innovative rispetto alle fasi di erogazione/gestione e/o verifica del processo formativo, ma, come l'attenzione all'ambiente ed ai cambiamenti climatici, può concentrarsi sugli aspetti contenutistici delle attività formative.
- infine, per quanto riguarda il terzo criterio di selezione, relativo al livello di professionalità del personale impiegato, si segnala che il requisito non riguarda il solo personale docente, motivo per cui il criterio non può entrare maggiormente nel dettaglio. Risulta in ogni caso chiara per i beneficiari la necessità di dettagliare in termini di competenza ed esperienza la professionalità dei soggetti coinvolti;

◆ sui criteri M6.4:

- per la richiesta di un punteggio di priorità per la trasformazione aziendale in prodotti non ricompresi nell'allegato I del TFUE, si rimanda alla risposta fornita a CRPO e Confagricoltura, di cui sopra;
- la richiesta di introdurre un punteggio di priorità per i progetti integrati si ritiene non accoglibile in quanto il testo dell'Operazione 6.4.1 rimanda alla Misura 4 la definizione di "progetto integrato", con la seguente dicitura:

"L'operazione sarà attuata mediante bandi di portata generale o finalizzati e mirati per specifiche esigenze, adottando anche "pacchetti" di più misure (progetti integrati, le cui caratteristiche sono riportate nella descrizione della misura 4)"

e l' Operazione 4.1.1. prevede la seguente definizione per i "progetti integrati":

"Progetti presentati da un medesimo beneficiario riguardanti operazioni afferenti a diverse misure dal PSR, di cui una operazione deve rientrare nella sottomisura 4.1."

pertanto non possono essere considerati "progetti integrati" quelli che oltre all'Operazione 6.4.1 non attivano anche la 4.1.1;

- primo criterio (giovani imprenditori) - la richiesta di non escludere dal punteggio di priorità i giovani che hanno usufruito della Misura 6.1 ma non hanno realizzato il Piano aziendale si ritiene non accoglibile in quanto, in base al Reg. 1305/2013, può essere considerato "giovane imprenditore" il soggetto che si è insediato da non più di 5 anni aderendo al sostegno dell'Operazione 6.1.1; il principio ispiratore del criterio è premiare i soggetti che eseguono interventi di sviluppo aziendale corrispondenti all'ambito di intervento di due Operazioni del PSR. Si precisa comunque che l'adempimento richiesto al giovane beneficiario della 6.4.1 ai fini di ottenere il punteggio del criterio, nel caso abbia presentato una domanda sul bando 6.1.1 risultata ammissibile ma non finanziabile per carenza di risorse, è quello di avere perfezionato l'insediamento, di avere mantenuto in attività l'azienda e di avere intrapreso un percorso di sviluppo dell'azienda agricola sostanzialmente corrispondente al percorso ipotizzato nella domanda presentata ai sensi della Operazione 6.1.1, sia pure realizzato con ambizioni più modeste (investimenti di minore dimensione e di minore importo, realizzati in modo più economico) in considerazione del mancato ottenimento del sostegno della 6.1.1 medesima e quindi dei più ridotti mezzi finanziari a disposizione;

- quarto criterio (diversificazione sociale):

a) la richiesta di eliminare dalla colonna "Specifiche" la condizione che prevede "Fino alla attivazione di detto Elenco, attualmente non ancora operativo, è ammessa la presentazione da parte della azienda richiedente di idonea documentazione comprovante il fatto che l'attività di agricoltura sociale è espletata nel quadro di accordi e/o programmi di intervento con i servizi pubblici socio-assistenziali e/o le Aziende sanitarie locali" si ritiene non accoglibile in quanto la Legge Regionale 1/2019 prevede per le aziende agricole l'obbligo di iscrizione in apposito elenco per poter esercitare attività di agricoltura sociale. La previsione del bando sopra indicata ha il carattere di facilitazione concessa alle aziende agricole al fine di permettere loro la presentazione della domanda di sostegno anche perdurando l'assenza del citato elenco, prevedendo

comunque idonee garanzie di serietà della attività intrapresa e di non strumentalità della domanda di sostegno;

b) la richiesta di inserire tra le tipologie per le quali è previsto il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo anche quella esercitata dalle fattorie didattiche si ritiene non accoglibile in quanto l'attività di fattoria didattica è già stata premiata con uno specifico punteggio di priorità nel precedente bando 2017 dell'Operazione 6.4.1 ed è comunque una attività già consolidata. Coerentemente con l'impostazione generale della Misura, che si propone di sostenere "... la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche finalizzate allo sviluppo delle zone rurali ..." si ritiene opportuno premiare l'attivazione da parte delle aziende agricole di progetti in attività innovative, emergenti, in fase di forte sviluppo con grandi potenzialità di assorbimento di forza lavoro, quali:

A) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, nonché di minori in età lavorativa;

B) prestazioni ed attività sociali e di servizio a supporto delle comunità locali, attraverso l'utilizzo delle risorse riconducibili all'impresa agricola (rientrano in tale categoria, a titolo indicativo, i servizi per l'infanzia – agrisilò – o per soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli);

C) servizi che affiancano e supportano terapie mediche e riabilitative attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante (un esempio è rappresentato dalla pet-therapy).

Si ribadisce comunque a questo proposito che SEI dei SETTE criteri di priorità proposti per il bando 2021 dell'Operazione 6.4.1 prescindono dalla tipologia di attività prevista in domanda ed il vantaggio attribuito alla "diversificazione in ambito sociale" rispetto alle altre attività previste dal bando (agriturismo, fattorie didattiche, trasformazione dei prodotti agricoli aziendali in prodotti finali non compresi nell'Allegato 1 al TFUE) è di 1 solo punto su un totale conseguibile pari a 16 punti, per cui si ritiene che non siano precluse le possibilità di accedere al sostegno del bando 2021 dell'Operazione 6.4.1 per i richiedenti interessati alle altre attività;

- sesto criterio (progetti integrati):

a) la richiesta di prendere in considerazione l'intero periodo di programmazione 2015-2021 si ritiene non accoglibile, in quanto non è sostenibile ipotizzare che una domanda di sostegno presentata nel 2021 ai sensi dell'Operazione 6.4.1 ed una domanda di sostegno presentata ai sensi della 4.1.1 nel periodo 2015-2019 (quando il fatto che nel 2021 sarebbe stato attivato un bando 6.4.1 non era assolutamente prevedibile) facciano parte in modo integrato di un unico progetto di sviluppo aziendale. Il parallelismo proposto tra Primo criterio (relativo al requisito di "giovane imprenditore") ed il sesto criterio (relativo ai "progetti integrati") non è pertinente in quanto la previsione di considerare "giovane imprenditore" il soggetto che si è insediato da non più di 5 anni aderendo al sostegno dell'Operazione 6.1.1 trova il suo fondamento nel Reg. 1305/2013 (Allegato II: giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno) e nel PSR (Operazione 4.1.2 - Beneficiari: "Giovani agricoltori, singoli o associati, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda usufruendo della Misura 6.1 o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno").

b) in merito alla considerazione per cui "la previsione in base alla quale (colonna "Specifiche") il progetto di sviluppo collegato ad un'Operazione 4.1.1 o 4.1.2 debba risultare necessariamente realizzato (anche a totale carico del richiedente), si ritiene costituisca una

condizione che determina una significativa disparità tra l'impresa agricola la cui istanza è risultata ammissibile e finanziabile e quella per la quale, invece, per carenza di risorse, lo stato risulta essere ammissibile, ma non finanziabile", si precisa che l'adempimento richiesto al beneficiario dell'Operazione 6.4.1 ai fini di ottenere il punteggio del criterio, nel caso abbia presentato una domanda sul bando 4.1.1 risultata ammissibile ma non finanziabile per carenza di risorse, è quello di avere mantenuto in attività l'azienda e di avere intrapreso un percorso di sviluppo dell'azienda agricola sostanzialmente corrispondente al percorso ipotizzato nella domanda presentata ai sensi della 4.1.1, sia pure realizzato con ambizioni più modeste (investimenti di minore dimensione e di minore importo, realizzati in modo più economico) in considerazione del mancato ottenimento del sostegno della 4.1.1 medesima e quindi dei più ridotti mezzi finanziari a disposizione.

Viene quindi mantenuta la versione dei criteri così come presentata in consultazione, correggendo soltanto il refuso rilevato nel documento della M16.2.1 (dicitura "rapporto costi-benefici" da eliminare dal criterio 2.1 in quanto già spostato nel criterio 4).

Si considera pertanto chiusa la consultazione scritta.